

Numero 3278/2014 e data 2 A OTT. 2014



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 27 agosto 2014

### NUMERO AFFARE 00943/2014

#### OGGETTO:

Ministero della salute dipartimento sanità pubblica.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da ATZORI Andrea, in proprio e quale legale rapp.te dell'Associazione Amici di "SU PALLOSU", con sede in San Vero Milis (OR), per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del C.C. di San Vero Milis n. 11 del 21.3.2013, comunicata con nota prot. 3922 dell'11.04.2013, pervenuta il 19.4.2013, avente ad oggetto: "Esame richiesta riconoscimento presunta colonia felina "SU PALLOSU".

#### LA SEZIONE

Vista la relazione prot. 0008341 in data 14.04.2014, trasmessa con nota prot. 0010565 del 15.05.2015, pervenuta il giorno 26 successivo, con la quale il Ministero della Salute (Direzione Generale della Sanità



Animale e dei Farmaci Veterinari) ha chiesto il parere sull'affare indicato in oggetto;

Richiamato in fatto quanto espone la referente Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:

IN FATTO:

In data 19.07.2012 il dott. Andrea ATZORI chiedeva al Comune di San Vero Milis (OR), a nome dell'Associazione culturale Amici di "SU PALLOSU", il riconoscimento della colonia felina "SU PALLOSU" di quel Comune.

Con deliberazione n. 11 di Rep. Del 21.03.2013, avente ad oggetto "Esame richiesta riconoscimento presunta colonia felina << SU PALLOSU>>, il Consiglio Comunale del Comune di San Vero Milis (Provincia di Oristano), per le ragioni indicate nella deliberazione stessa, decideva "il non riconoscere allo stato attuale le colonia felina in località SU PALLOSU ...".

Avverso tale deliberazione, comunicata all'interessato con nota prot. 3922 in data 11 aprile 2013, spedita con lettera racc.ta A/R pervenuta il 18.04.2013, insorgeva il dott. ATZORI Andrea, in proprio e quale legale rappresentante dell'indicata Associazione, chiedendone l'annullamento previa sospensiva, unitamente alla relazione ed ai verbali richiamati nella relazione medesima, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data



14 agosto 2013 contro il Comune di San Vero Milis e nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

A sostegno del gravame, premessa la narrativa degli avvenimenti e sostenendo l'interesse ad agire dell'Associazione "Amici di SU PALLOSU", deduceva:

**INCOMPETENZA:**

Il Consiglio Comunale sarebbe stato incompetente a decidere il riconoscimento dell'esistenza o meno di una colonia felina, intesa come presenza di gatti liberi sul territorio, presupposto facilmente accertabile da tutti i servizi comunali coinvolti tra cui, in primo luogo, il Sindaco.

Il Comune avrebbe negato l'esistenza di uno stanziamento di felini nonostante i dati di segno opposto emersi dalla istruttoria affidata sia ai Vigili Urbani che al Nucleo operativo dei Carabinieri.

Lo stesso Comune avrebbe, inoltre, contraddittoriamente ed illogicamente respinto la richiesta dell'Associazione ricorrente, invocando un impatto ambientale tra fauna selvatica protetta e gatti a suo avviso non esistenti o comunque non liberi.

**VIOLAZIONE DI LEGGE** (in particolare: dell'art. 4, c. 2 della L. 14 agosto 1991, n. 281 e della L.R. 18.05.1994 n. 21 in tutti i suoi principi e segnatamente dell'art. 14, c. 2), essendo state violate le prescrizioni in materia di sterilizzazione dei gatti.

Con atto di controdeduzioni in data 4 ottobre 2013, il Comune di San Vero MILIS sosteneva, preliminarmente, la carenza di interesse a



ricorrere nei confronti dell'impugnata delibera comunale, non sussistendo alcun obbligo da parte del Consiglio Comunale di adottare una formale delibera in materia.

Nel merito, confutando l'eccepita incompetenza del Consiglio Comunale e le censure di eccesso di potere sotto i dedotti profili, nonché la lamentata violazione delle disposizioni di legge sulla lotta al randagismo, sosteneva l'infondatezza del gravame concludendo per il rigetto dello stesso.

Con relazione in data 14.04.2014, pervenuta il 26 maggio successivo, il Ministero della Salute, richiamata la normativa applicabile in materia e le controdeduzioni del Comune interessato, riteneva sussistente l'interesse a ricorrere della ricorrente, in quanto Associazione svolgente attività di volontariato per la tutela di gatti liberi presenti nel territorio e condivisibile la censura di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione formulata dalla ricorrente medesima, concludendo per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare.

#### IN DIRITTO:

Ritiene la Sezione, con ciò respingendo l'eccezione preliminare formulata dal Comune di San Vero Milis con l'atto di controdeduzioni richiamato in narrativa che non possa fondatamente negarsi l'interesse a ricorrere da parte del sig. ATZORI Andrea, nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione "Amici di SU PALLOSU", contro la delibera di C.C. n. 11 Reg. del 21.03.2013,



avente ad oggetto "Esame richiesta riconoscimento presunta colonia felina "Su Pallosu".

Con tale delibera, invero, il Consiglio Comunale di San Vero Milis, pronunciandosi in via definitiva sulla richiesta di riconoscimento della colonia felina ad esso presentata tramite mail, a nome dell'Associazione Culturale amici di "SU PALLOSU" , in data 19.07.2012 e prot. al n. 8323, decideva "... Di non riconoscere allo stato attuale la colonia felina in località SU PALLOSU", per i motivi riassunti nel dispositivo dell'atto in questione, notificato via posta racc.ta A/R al "Sig. Presidente dell'Associazione Culturale Amici di SU PALLOSU in via ZIU TRIAGSU ... con nota comunale ... prot. 3922 in data 11 aprile 2013, pervenuta il giorno 18 successivo".

In disparte ogni questione circa la sussistenza o meno dell'obbligo del C.C. di adottare una formale delibera in materia, non può negarsi l'interesse dell'Associazione ricorrente a contestare la determinazione negativa di un procedimento iniziato a sua istanza, oggetto di apposita istruttoria da parte dell'Ente Locale e ritualmente notificata al soggetto giuridico implicitamente ritenuto dal Comune di San Vero Milis legittimato alla richiesta oggetto di esame con la delibera impugnata.

Non sussiste il vizio di incompetenza dedotto dall'Associazione ricorrente nel primo motivo di gravame, sull'assunto che il Consiglio Comunale non sarebbe "facultato" all'adozione del tipo di provvedimento come quello in discorso, nulla disponendo a



proposito del riconoscimento di colonia felina la normativa di settore lo Statuto o Regolamento Comunale e costituendo le competenze del Consiglio comunale un “*numerus clausus*” ai sensi dell’art. 42 della legge (rectius: D. Lgs. 18.08.2000 n. 267).

Come correttamente osserva il Ministero richiedente il parere, tra gli atti fondamentali che il citato art. 42 attribuisce alla competenza del Consiglio comunale, la lettera e)” dello stesso articolo annovera la “organizzazione dei pubblici servizi ...”, nel cui ambito rientra certamente la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali (C.d. S. SEZ. V, 27.9.2011 n. 5379), attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità montane, dall’art. 3 del D.P.R. 31.03.1979. Fondate ed assorbenti risultano, invece, a parere della Sezione, le censure di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti ed illogicità della motivazione, con cui l’Associazione ricorrente contesta sotto gli indicati profili le motivazioni poste a fondamento dell’impugnata deliberazione.

Quest’ultima giustifica il non riconoscimento della colonia felina con un duplice ordine di ragioni:

- che dai dati pervenuti all’Amministrazione non risulterebbe l’esistenza di una colonia felina intesa come “gruppo di gatti vaganti (liberi) che vive stabilmente in luogo pubblico o aperto al pubblico”;
- che in ogni caso l’indicazione della proposta colonia felina ricadrebbe in area di protezione ambientale che “... la minaccia



costituita dalla presenza di un così alto numero di felini, costituisce un grave rischio per la biodiversità ...”, così come risulterebbe dal piano di gestione Sito di Interesse Comunitario (SIC) Stagno di PUTZU JDU (Salina Manna e Pauli Marigosa), adottato dal Consiglio comunale con deliberazione del 24.02.2006 n. 12 e approvato in via definitiva dallo stesso C.C. con deliberazione n. 64 del 22.12.2006, “dal parere del SAVI e della letteratura scientifica citata nello stesso parere”.

Per quanto attiene al primo ordine di motivazione, può convenirsi col Ministero referente che contrariamente a quanto assume il Comune interessato, dall'istruttoria che ha preceduto l'adozione della delibera impugnata – e, in particolare, dalle relazioni di servizio della Polizia Municipale, della nota della Stazione dei Carabinieri di San Vero Milis, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio Territoriale ispettorato dipartimentale di Oristano – risulta la presenza di gatti liberi nel territorio in questione che, indipendentemente dal loro numero, potrebbero essere considerati “colonia felina”, tenuto conto che l'art. 11 delle “Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione ...”, approvate dalla Giunta della Regione autonoma Sardegna con deliberazione n. 17391 del 27.04.2010, relativo alla “Tutela dei gatti”, si limita a precisare che “Per colonia felina” si intende un gruppo di gatti vacanti (liberi) che vive stabilmente in luogo pubblico o aperto al pubblico ... ed a prevedere che “... è di norma vietato spostare i



gatti dall'habitat in cui si trovano ed è vietato maltrattare i gatti che vivono in libertà ...”.

Né può ignorarsi, al fine di ritenere effettivamente sussistente il vizio di eccesso di potere sotto i limitati profili che il Consiglio Provinciale di Oristano, con deliberazione n. 26 assunta nella seduta del 23.06.2011, aveva dato atto che “... a << SU PALLOSU>>, una delle più piccole frazioni marine d'Italia, nel Comune di San Vero Milis, provincia di Oristano, è presente una colonia di felini, composta da poco meno di una quarantina di gatti ...” e chiesto, perciò, al Presidente della Giunta, all'Assessore ai Lavori Pubblici e alla viabilità e all'intero Consiglio Provinciale “... di attivarsi, con la massima sollecitudine, affinché:

1. siano intrapresi, ..... tutti i provvedimenti necessari per posizionare lungo tutte le strade di accesso alla borgata marina di <<Su Pallosu>> .... Idonea cartellonistica turistica (segnale marrone) indicante la presenza della colonia felina”.

Per quanto attiene all'ulteriore ordine di ragioni relative al grave rischio per la biodiversità, “costituita dalla presenza di un così alto numero di felini ....”, in disparte l'oggettiva contraddittorietà di tale assunto con il precedente motivo di non accoglimento dell'istanza dell'Associazione ricorrente, non può mancarsi di osservare che contrariamente a quanto sembra ritenere il Consiglio comunale di San Vero Milis, il parere richiesto al SAVI dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, dallo stesso reso con nota prot. n. 3121



del 7.2.2013 – riportata nel preambolo della deliberazione impugnata –, non appare preclusivo del richiesto riconoscimento della colonia felina.

Il Servizio Regionale, invero, dopo aver rappresentato i potenziali effetti significativi sulle specie animali dell'area interessata, determinati dalla presenza della colonia felina, ha ritenuto comunque necessario che il Comune procedesse al riguardo alla valutazione di incidenza, con ciò implicitamente subordinando all'esito di tale valutazione l'eventuale accoglimento della richiesta di riconoscimento della colonia felina.

Anche sotto il profilo testé esaminato l'impugnata deliberazione – che senza procedere all'indicata valutazione di incidenza, peraltro sollecitata dal Comune al sig. Andrea ATZORI con nota prot. n. 4805 in data 6 maggio 2013, ha respinto la richiesta di riconoscimento ad essa pervenuta il 19.07.2012 – appare carente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione denunciato dall'Associazione ricorrente.

Il ricorso va, conclusivamente, accolto, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di censura non espressamente esaminata, nonché dell'istanza cautelare, con il conseguente annullamento della deliberazione impugnata e fatto salvo il potere del Comune di San Vero Milis di rimuovere l'atto impugnato, emendandolo dei vizi che ne hanno determinato l'annullamento.

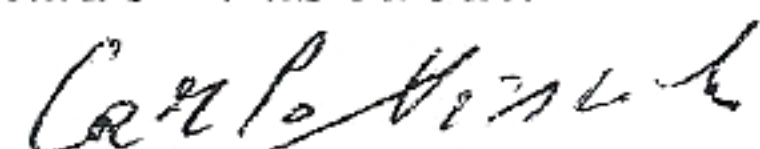
P.Q.M.



Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione, con assorbimento dell'istanza cautelare e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

L'ESTENSORE

Carlo Visciola



IL PRESIDENTE

Antonio Catricala



IL SEGRETARIO

Marisa Allega

